



## COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

Provincia di Pavia

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 42 Del 07-05-18

**Oggetto:** DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di maggio alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>ANSANDRI PAOLO ROBERTO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Stringa Angela</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Corbella Enrico</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ANSANDRI PAOLO ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dott. LUCIO GAZZOTTI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



Il Responsabile del servizio interessato  
GAZZOTTI LUCIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

*personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);*

- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, comma 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, comma 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, comma 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);
- il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
  - a) informare e fornire assistenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dati;
  - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
  - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
  - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- le disposizioni prevedono inoltre che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, comma 3);

CONSIDERATO che il Comune di Pieve del Cairo:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, co. 1, lett a) del RGPD;
- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, comma 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso del *«Responsabile della Protezione Dati»* tra i Comuni di Candia Lomellina, Ottobiano, Pieve del Cairo, San Giorgio di Lomellina e Suardi, che hanno ritenuto opportuno disporre del medesimo RPD in quanto tutti fanno parte della Convenzione di segreteria con titolare il Dott. Lucio Gazzotti;
- ha ritenuto che l'avvocato stab. Erika Bianchi, figura individuata dal Comune di Candia Lomellina, è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, c. 5, del RGPD, per la nomina RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 40 del 07/05/2018, con la quale si decideva di condividere la delibera della Giunta del Comune di CANDIA LOMELLINA di adesione alla "Attività di formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali e la nomina del Responsabile della Protezione Dati - adeguamento al regolamento UE 2016/679. Proposta per il biennio 2018-2019" promossa da LEGA DEI COMUNI di Pavia.

All'unanimità dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge,

### DELIBERA

1. di designare, ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, l'Avvocato stab. Erika Bianchi, nata a Pavia il 15 aprile 1985 C.F. BNCRKE85D55G388A, Responsabile dei dati personali per il Comune di Pieve del Cairo, in condivisione con i Comuni di Candia Lomellina, Ottobiano, San Giorgio di Lomellina e Suardi, per il biennio 2018 - 2019;
2. di riconoscere gli impegni assunti dal Comune di CANDIA LOMELLINA nei confronti del suddetto professionista, così come precisati nella sua deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata;
3. Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno altresì pubblicati sul sito internet istituzionale.

### DOPODICHE'

stante la necessità di porre il Comune in condizioni di assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa entro la data del 25 maggio 2018

### LA GIUNTA COMUNALE


Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

### DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
ANSANDRI PAOLO ROBERTO



Il Segretario  
Dott. GAZZOTTI LUCIO



Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 9.5.2018, ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

no 248

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Angela Dallera

A Dallera



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-05-18.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Angela Dallera

A Dallera

